



CONVENZIONE

TRA

Associazione Bancaria Italiana, con sede in Roma, Piazza del Gesù 49, Codice fiscale n. 02088180589 (di seguito l'“**ABI**”);

e

Cassa depositi e prestiti S.p.A., con sede legale in Roma, Via Goito 4, capitale sociale pari ad Euro 3.500.000.000,00, interamente versato, iscritta presso la CCIAA di Roma al n. REA 1053767, C.F. ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. 80199230584, Partita IVA 07756511007 (di seguito “**CDP**” e, insieme ad ABI, le “**Parti**”).

PREMESSO CHE

- (a) Nell'attuale quadro economico nazionale ed internazionale, si è ritenuto opportuno mobilitare tutte le risorse per supportare tutti i comparti dell'economia ed in particolare il sistema delle imprese di piccola e media dimensione.
- (b) Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 22 del D.L. 185/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009 e dell'articolo 3, comma 4 *bis*, del D.L. 5/2009, convertito con modificazioni nella legge n. 33 del 9 aprile 2009, le competenze della CDP sono state ampliate includendo tra le stesse la possibilità per CDP di utilizzare la provvista riveniente dal risparmio postale per concedere ai soggetti bancari finanziamenti finalizzati a fornire a questi ultimi la provvista destinata alla concessione del credito alle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia.
- (c) In data 28 maggio 2009, CDP ed ABI hanno stipulato una convenzione (la “**Prima Convenzione**”) ai sensi della quale: (i) sono state definite le linee guida e i principi generali relativi ai finanziamenti da mettere a disposizione delle banche per consentire a quest'ultime di concedere finanziamenti a favore delle piccole e medie imprese, mediante il ricorso alla provvista resa disponibile da CDP, il tutto secondo i termini e le condizioni di cui alla Prima Convenzione; e (ii) è stato messo a disposizione delle banche un primo plafond (definito nella Prima Convenzione come “Plafond” e nella presente Convenzione come “Plafond Prima Convenzione”) per un importo massimo fino ad Euro 3.000.000.000,00, facente parte del Plafond Complessivo (come di seguito definito).
- (d) In data 17 febbraio 2010, CDP ed ABI hanno stipulato una seconda convenzione (la “**Seconda Convenzione**”) ai sensi della quale sono stati definite le linee guida ed i principi generali sulla base dei quali è stata messa a disposizione delle Banche da parte di CDP la restante porzione del Plafond Complessivo per un importo pari ad Euro 5.000.000.000,00 (aumentato della porzione del Plafond Prima Convenzione non utilizzata) suddivisi nel Plafond Seconda Tranche, nel Plafond Quota Premiale e nel Plafond a Sportello (tali termini come di seguito definiti).
- (e) Le Parti con la presente convenzione (di seguito, la “**Convenzione**”) intendono pattuire i termini e le condizioni sulla base dei quali sarà messa a disposizione delle Banche da parte di CDP la porzione del Plafond Complessivo che residuerà a seguito della scadenza dei termini di contrattualizzazione ed utilizzo previsti dalla Seconda Convenzione in relazione ai *plafond* ivi disciplinati (aumentata eventualmente del Plafond Aggiuntivo) e che sarà suddivisa nel Plafond 10 Anni e nel Plafond Stabile (ciascuno di tali termini come di seguito definiti).

Tutto ciò premesso, che insieme agli Allegati costituisce parte integrante della presente Convenzione, ABI e CDP convengono quanto segue:

Articolo 1

(Definizioni ed Allegati)

1.1 Nella presente Convenzione, i termini e le espressioni in elenco con le iniziali maiuscole avranno il significato indicato di seguito:

“Banca” o **“Banche”**: indica, singolarmente o collettivamente, le banche italiane e le succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'operatività bancaria alle quali potranno essere messi a disposizione i Finanziamenti ai sensi della presente Convenzione.

“Banche del Sistema del Credito Cooperativo”: indica le banche di credito cooperativo, le casse rurali e artigiane e le banche da esse partecipate direttamente o indirettamente.

“Banca Singola” o **“Banche Singole”**: indica, singolarmente o collettivamente, ciascun Contraente il Finanziamento facente parte di un gruppo bancario italiano per il quale non vi sia stata la designazione come Banca del Gruppo.

“Banca del Gruppo” o **“Banche del Gruppo”**: indica, singolarmente o collettivamente, ciascun Contraente il Finanziamento facente parte di un gruppo bancario italiano che sia stato designato dalla relativa capogruppo come Banca del relativo gruppo bancario a stipulare il relativo Contratto di Finanziamento (anche unitamente ad altre Banche del medesimo gruppo bancario italiano espressamente designate dalla stessa capogruppo).

“Contraente/i il Finanziamento”: indica una Banca che stipuli un Contratto di Finanziamento (senza pregiudizio per quanto previsto all'articolo 3.6 della presente Convenzione) in conformità a quanto previsto nella presente Convenzione.

“Contraente Plafond Stabile”: ha il significato di cui all'articolo 6.1 della presente Convenzione.

“Contratto/i di Finanziamento”: ha il significato di contratto stipulato tra ciascun Contraente il Finanziamento e la CDP a norma dell'articolo 3.1 della presente Convenzione secondo i termini di cui all'Allegato (1).

“Convenzione”: indica il presente accordo relativo all'utilizzo del Plafond 10 Anni e del Plafond Stabile.

“Costi di Rimborso”: indica lo 0,125% dell'ammontare della porzione del Finanziamento in essere da rimborsare anticipatamente alla data del relativo rimborso anticipato volontario.

“Data di Erogazione”: indica: il 20 gennaio 2011, il 20 febbraio 2011 e, a decorrere dal mese di Marzo 2011 (incluso) per tutto il Periodo di Disponibilità, i giorni 5 e 20 di ciascun mese solare, (restando inteso che, qualora tali date non coincidessero con un Giorno Lavorativo, la relativa Data di Erogazione coinciderà con il Giorno Lavorativo immediatamente successivo).

“Data di Pagamento”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo), a decorrere dalla Prima Data di Pagamento applicabile, in cui saranno effettuati i rimborsi in linea capitale dei Finanziamenti.

“Data di Pagamento Interessi”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno solare (e, qualora tale giorno non fosse un Giorno Lavorativo, il Giorno Lavorativo immediatamente successivo) a decorrere dal 30 giugno 2011 (*i.e.* la prima Data di Pagamento Interessi) fino alla Data di Scadenza Finale, inclusa.

“Data di Rendicontazione”: indica il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 30 giugno 2011 (incluso) fino alla Data di Scadenza Finale (inclusa).

“Data di Rimborso Anticipato”: indica la Data di Pagamento Interessi a partire da quella immediatamente successiva alla data che cade 24 mesi dopo la relativa Data di Erogazione, a decorrere dalla quale il relativo Contraente il Finanziamento potrà procedere a rimborsi anticipati facoltativi, totali o parziali, dei Finanziamenti.

“Data di Scadenza Finale”: indica la Data di Pagamento immediatamente successiva, a seconda dei casi, alla data che cade:

- (i) con riferimento alle erogazioni effettuate a valere sul Plafond 10 Anni, 10 anni dopo la relativa Data di Erogazione; e
- (ii) con riferimento alle erogazioni effettuate a valere sul Plafond Stabile, 3 (tre), 5 (cinque), 7 (sette) ovvero 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione, come specificato a scelta del relativo Contraente Plafond Stabile in ciascuna Richiesta di Utilizzo Plafond Stabile da inviarsi in relazione a ciascuna erogazione a valere sul Plafond Stabile ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento. Resta inteso che, a scelta del relativo Contraente Plafond Stabile, espressa nella relativa Richiesta di Utilizzo Plafond Stabile, ciascun importo richiesto a valere sul Plafond Stabile in ciascuna Richiesta di Utilizzo Plafond Stabile potrà essere ulteriormente diviso in differenti porzioni aventi una Data di Scadenza Finale diversificata.

Tale data costituirà l’ultima Data di Pagamento e l’ultima Data di Pagamento Interessi in relazione al relativo Finanziamento.

“Euribor”: indica, in relazione a qualsiasi importo in euro erogato o dovuto ai sensi dei Finanziamenti e in relazione al quale, per un determinato periodo di tempo, maturano interessi, il tasso percentuale in ragione d’anno pari alla quotazione offerta e diffusa alle, o circa alle, ore 11:00 (ora di Bruxelles) nel Giorno di Quotazione sulla pagina EURIBOR01, colonna base 360, del circuito Reuters che mostra il tasso della European Banking Federation of the European Union per l’euro in relazione a tale periodo di tempo, con il metodo di calcolo giorni effettivi/360. Qualora la durata di un periodo di interesse non coincida con le durate oggetto di quotazione disponibili sul circuito Reuters (la **“Durata Standard”**), sarà utilizzato, ai fini della determinazione degli interessi da corrispondere per tale periodo, il tasso ottenuto dalla interpolazione lineare tra le quotazioni dell’Euribor di Durata Standard più vicina per difetto e di Durata Standard più vicina per eccesso arrotondato, qualora non coincida con il terzo decimale, al terzo decimale superiore.

“Finanziamento/i”: indica, collettivamente, i finanziamenti a valere sul Plafond 10 Anni e sul Plafond Stabile, che saranno concessi ai sensi dei Contratti di Finanziamento da CDP ai Contraenti il Finanziamento con oneri di rimborso in linea capitale ed interessi a carico di questi ultimi, secondo quanto previsto nella presente Convenzione.

“Finanziamento/i PMI”: indica i finanziamenti che saranno concessi alle PMI dal Contraente il Finanziamento mediante la provvista derivante dai Contratti di Finanziamento, come disciplinati all’articolo 7 della presente Convenzione.

“Garanzia”: ha il significato di cui all’articolo 3.1 della presente Convenzione.

“Garanzia Plafond Stabile”: ha il significato di cui all’articolo 6.1 (f) della presente Convenzione.

“Giorno di Quotazione”: indica, in relazione ad ogni Periodo di Interessi, il giorno nel quale le quotazioni sono ordinariamente rilevate dalle primarie banche nel mercato interbancario europeo sui depositi in euro, intendendosi per tale giorno il secondo giorno TARGET precedente il primo giorno di ciascun Periodo di Interessi.

“Giorno Lavorativo”: indica qualsiasi giorno TARGET nei mercati finanziari in cui le banche operanti sulla piazza di Roma sono aperte per l’esercizio della loro normale attività.

“ICCREA”: indica ICCREA Banca S.p.A., ovvero una Banca del Gruppo bancario ICCREA formalmente designata da ICCREA Banca S.p.A..

“Imprese”: indica le imprese private, le quasi-società non finanziarie artigiane (unità o società con 20 o più addetti; unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti; società con meno di 20 addetti); altre quasi-società non finanziarie (unità o società con 20 o più addetti; unità o società con più di 5 e meno di 20 addetti; società con meno di 20 addetti); famiglie produttrici (artigiani; altre famiglie produttrici) (come determinate ai sensi delle Istruzioni della Banca d’Italia relative alla classificazione della clientela per settori e gruppi di attività economica – Banca d’Italia – ultimo aggiornamento).

“Lettera di Accettazione”: indica la lettera di accettazione nella forma di cui all’Allegato 5 alla presente Convenzione mediante la quale CDP accetterà le proposte relative ai Contratti di Finanziamento.

“Margine”: indica, ferma restando la facoltà di CDP prevista in relazione al Plafond Stabile all’articolo 6.1 (h) che segue, i valori del Margine che saranno pubblicati sui siti internet di ABI e CDP entro il 5 gennaio 2011 e che si differenziano con riferimento, a seconda dei casi:

- (a) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione, il cui Margine applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 7,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 7,00%;
- (b) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve, il cui Margine applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 7,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 7,00%;
- (c) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo, il cui Margine applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio (i) superiore al 7,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 7,00%;
- (d) ai Finanziamenti Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Breve, il cui Margine applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 7,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 7,00%;
- (e) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione con Pre-ammortamento Lungo, il cui Margine applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 7,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 7,00%;
- (f) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione (ivi inclusi i Finanziamenti erogati a valere sul Plafond 10 Anni) con Pre-ammortamento Breve, il cui Margine applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 7,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 7,00%; e
- (g) ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione (ivi inclusi i Finanziamenti erogati a valere sul Plafond 10 Anni) con Pre-ammortamento Lungo, il cui Margine applicabile sarà ulteriormente differenziato a seconda che il relativo Contraente il Finanziamento abbia un Tier 1 Ratio: (i) superiore al 7,00%; ovvero (ii) inferiore o uguale al 7,00%.

Resta inteso che CDP potrà variare il Margine, in aumento o in diminuzione, fino alla data di scadenza del Periodo di Disponibilità applicabile, termine ultimo per l’erogazione, in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato e tenendo conto dei valori dei relativi Tier 1 Ratio. Tale Margine modificato si applicherà solamente ai Finanziamenti o porzioni di essi erogati successivamente a tale modifica e verrà comunicato dalla CDP con 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione tramite pubblicazione sul sito internet di CDP.

“Margine Aggiuntivo”: indica il valore, indicato in punti base *per annum*, che verrà pubblicato sui siti internet della CDP e di ABI entro il 5 gennaio 2011 e che potrà essere aggiunto al Margine ai sensi dell’articolo 3.2 (ix) della presente Convenzione. Resta inteso che CDP potrà variare il Margine Aggiuntivo, in aumento o in diminuzione, fino alla data di scadenza del Periodo di Disponibilità applicabile, termine ultimo per l’erogazione, in funzione del mutare delle condizioni generali di mercato e tenendo conto dei valori dei relativi Tier 1 Ratio. Tale Margine Aggiuntivo modificato sarà applicabile

solamente ai Finanziamenti o porzioni di essi erogati successivamente a tale modifica e verrà comunicato dalla CDP con 10 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione tramite pubblicazione sul sito internet di CDP.

“Periodo di Disponibilità”: indica, a seconda dei casi:

- (i) per quanto riguarda le erogazioni a valere sul Plafond 10 Anni, il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 (incluso) e il 30 giugno 2011; ovvero
- (ii) per quanto riguarda le erogazioni a valere sul Plafond Stabile, il periodo decorrente dalla data in cui gli importi a valere sul Plafond Stabile diverranno di volta in volta disponibili ai sensi della presente Convenzione fino ad esaurimento dello stesso (ferma restando la facoltà di CDP di cui all’articolo 6.1 (j) della presente Convenzione);

durante il quale potranno essere richieste (in concomitanza con una Data di Erogazione) le erogazioni a valere sui Finanziamenti.

“Periodo di Interessi”: indica ciascun periodo di interessi semestrale decorrente dal 31 dicembre al 30 giugno e dal 30 giugno al 31 dicembre di ciascun anno (primo estremo escluso, secondo estremo incluso), fatta eccezione per il primo Periodo di Interessi che:

- (i) per le erogazioni effettuate nei mesi di ottobre, novembre, dicembre, gennaio, febbraio e marzo, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 30 giugno immediatamente successivo (incluso);
- (ii) per le erogazioni effettuate nei mesi di aprile, maggio giugno, luglio, agosto e settembre, decorrerà dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) fino al 31 dicembre immediatamente successivo (incluso).

“Periodo di Stipula”: indica il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 ed il 31 marzo 2011 in cui potranno pervenire a CDP le proposte di Contratto di Finanziamento ai sensi dell’articolo 3.3 che segue, secondo il testo di cui all’Allegato (1) alla presente Convenzione.

“Plafond 10 Anni”: indica la porzione di Plafond Complessivo per un ammontare pari ad Euro 1.000.000.000,00 (un miliardo,00) messo a disposizione da CDP alle Banche ai sensi della presente Convenzione.

“Plafond Aggiuntivo”: ha il significato di cui all’Articolo 6.1 (k).

“Plafond a Sportello”: indica la porzione del Plafond Complessivo disciplinata e messa a disposizione da CDP alle Banche ai sensi della Seconda Convenzione (ed ivi definito), che potrà essere erogata da CDP, alle Banche che abbiano sottoscritto un contratto di finanziamento ai sensi della Seconda Convenzione, fino al 28 febbraio 2012 secondo quanto ivi previsto (fatto salvo quanto diversamente stabilito all’articolo 8.2).

“Plafond Complessivo”: indica un importo pari ad Euro 8.000.000.000,00 (ottomiliardi,00), complessivamente messo a disposizione delle Banche da parte di CDP ai sensi della Prima Convenzione, della Seconda Convenzione e della presente Convenzione (ad esclusione del Plafond Aggiuntivo).

“Plafond Individuale”: indica la porzione del Plafond 10 Anni che CDP assegnerà a ciascuno dei Contraenti il Finanziamento, in conformità a quanto stabilito all’articolo 5 della presente Convenzione.

“Plafond Prima Convenzione”: indica la porzione di Plafond Complessivo messo a disposizione da CDP alle Banche ai sensi della Prima Convenzione.

“Plafond Quota Premiale”: ha il significato attribuito a tale termine nella Seconda Convenzione.

“Plafond Seconda Convenzione”: indica la porzione del Plafond Complessivo disciplinata e messa a disposizione da CDP alle Banche ai sensi della Seconda Convenzione che potrà essere utilizzata dalle Banche fino al 28 febbraio 2011 secondo quanto ivi previsto, comprensiva del Plafond Seconda Tranche e del Plafond Quota Premiale.

“Plafond Seconda Tranche”: ha il significato attribuito a tale termine nella Seconda Convenzione.

“Plafond Stabile”: indica, collettivamente, i seguenti importi:

- (i) la porzione del Plafond Seconda Convenzione che non risulterà utilizzata dalle Banche che abbiano sottoscritto un contratto di finanziamento ai sensi della seconda Convenzione alla data del 28 febbraio 2011;
- (ii) la porzione del Plafond a Sportello che non risulterà utilizzata dalle Banche che abbiano sottoscritto un contratto di finanziamento ai sensi della seconda Convenzione alla data del 28 febbraio 2012;
- (iii) la porzione del Plafond 10 Anni che: (a) non sarà stata oggetto di Contratti di Finanziamento entro la data di scadenza del Periodo di Stipula; ovvero (b) non risulterà utilizzata dal relativo Contraente il Finanziamento entro la data di scadenza del relativo Periodo di Disponibilità; e
- (iv) gli ulteriori importi messi eventualmente a disposizione da CDP a valere sul Plafond Aggiuntivo,

come di volta in volta determinati da CDP e pubblicati sul proprio sito internet, così come disciplinato dall'articolo 6 della presente Convenzione.

“PMI”: indica le imprese operanti in Italia che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro come indicato nella Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE).

“Pre-ammortamento Breve”: indica, con riferimento a ciascun Finanziamento (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi dei paragrafi (i) e (ii) della definizione di “Prima Data di Pagamento”.

“Pre-ammortamento Lungo”: indica, con riferimento a ciascun Finanziamento (o porzione di esso), il periodo decorrente dalla relativa Data di Erogazione fino alla Prima Data di Pagamento come determinata ai sensi del paragrafo (iii) della definizione di “Prima Data di Pagamento”.

“Prima Data di Pagamento”: indica, a seconda dei casi:

- (i) con riferimento ai Finanziamenti aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione, la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi del relativo Finanziamento;
- (ii) con riferimento ai Finanziamenti aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque), 7 (sette) o 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi), la Data di Pagamento che coincide con la terza Data di Pagamento Interessi del relativo Finanziamento; ovvero
- (iii) con riferimento ai Finanziamenti aventi Data di Scadenza Finale che cade alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque), 7 (sette) o 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione (a seconda dei casi), la Data di Pagamento che coincide con la settima Data di Pagamento Interessi del relativo Finanziamento;

fermo restando che:

- (a) con riferimento ai Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Stabile:
 - (i) la Data di Scadenza Finale e la Prima Data di Pagamento dovranno essere indicate da ciascun Contraente Plafond Stabile nella Richiesta di Utilizzo Plafond Stabile; e
 - (ii) a scelta del relativo Contraente Plafond Stabile espressa nella relativa Richiesta di Utilizzo Plafond Stabile, ciascun importo richiesto a valere sui Finanziamenti in relazione al Plafond Stabile in ciascuna Richiesta di Utilizzo Plafond Stabile potrà essere ulteriormente diviso in differenti porzioni aventi una Data di Scadenza Finale e una Prima Data di Pagamento diversificate (per chiarezza si precisa che a ciascuna porzione avente una determinata Data di Scadenza Finale potrà applicarsi una sola Prima Data di Pagamento); e

- (b) con riferimento ai Finanziamenti erogati a valere sul Plafond 10 Anni, la Prima Data di Pagamento dovrà essere indicata da ciascun Contraente il Finanziamento nella relativa Richiesta di Utilizzo.

“Quota di Mercato”: indica il rapporto tra:

- (a) a seconda dei casi:
- (i) con riferimento a ciascuno dei Contraenti il Finanziamento che siano Banche non appartenenti ad un gruppo bancario italiano ovvero Banche Singole, l'ammontare del credito a medio-lungo termine (*i.e.* i mutui e/o leasing finanziari) con scadenza superiore a 1 anno concesso alle Imprese, ripartito in base alla dimensione delle stesse Imprese, da ciascuno di tali Contraenti il Finanziamento in essere al 31 dicembre 2009; ovvero
 - (ii) con riferimento a ciascuno dei Contraenti il Finanziamento che siano Banche del Gruppo, l'ammontare aggregato del credito a medio-lungo termine (*i.e.* i mutui e/o leasing finanziari) con scadenza superiore a 1 anno concesso alle Imprese, ripartito in base alla dimensione delle stesse Imprese, dal gruppo bancario di cui è parte il relativo Contraente il Finanziamento (fermo restando che, qualora vi siano più Banche del Gruppo designate dalla medesima capogruppo, la Quota di Mercato relativa al medesimo gruppo bancario potrà essere allocata tra tali Banche del Gruppo secondo le proporzioni indicate dalla capogruppo nelle relative Richieste di Finanziamento); e
- (b) l'ammontare aggregato del credito a medio-lungo termine (*i.e.* i mutui e/o leasing finanziari) con scadenza superiore a 1 anno concesso alle Imprese, ripartito in base alla dimensione delle stesse Imprese, dal sistema bancario italiano in essere al 31 dicembre 2009.

Resta inteso che ai fini della determinazione della Quota di Mercato, si farà riferimento alla media delle quote di mercato calcolate sia con riferimento all'intero aggregato definito come Imprese sia all'aggregato definito piccole imprese, come risultante dall'apposito schema di segnalazione predisposto dall'ABI allegato alla presente Convenzione come Allegato (4) (fermo restando quanto diversamente previsto all'articolo 3.4 della presente Convenzione).

“Richiesta di Finanziamento”: indica il documento secondo il testo di cui all'Allegato (3) da inviarsi (una volta completato e sottoscritto) a CDP ai sensi dell'articolo 3.3. della presente Convenzione, in un Giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Stipula.

“Richiesta di Utilizzo”: ha il significato di cui all'Articolo 4.2 (a) della presente Convenzione.

“Richiesta di Utilizzo Plafond Stabile”: ha il significato di cui all'Articolo 6.1 (f) (i) della presente Convenzione.

“Tier 1 Ratio”: indica, a seconda dei casi:

- (i) con riferimento ai Contraenti il Finanziamento facenti parte di un gruppo bancario italiano che siano:
 - (a) Banche capogruppo del relativo gruppo bancario italiano; ovvero
 - (b) Banche del Gruppo che abbiano beneficiato della Garanzia (e/o della Garanzia Plafond Stabile, se del caso) rilasciata dalla relativa capogruppo a favore di CDP; ovvero
 - (c) Banche Singole che abbiano beneficiato della Garanzia (e/o della Garanzia Plafond Stabile, se del caso) rilasciata dalla relativa capogruppo a favore di CDP,

il rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate su base consolidata di gruppo, ai sensi della normativa applicabile; ovvero

- (ii) con riferimento ai Contraenti il Finanziamento che siano Banche del Sistema del Credito Cooperativo (che stipuleranno il Contratto di Finanziamento per mezzo di ICCREA come descritto all'articolo 3.6 che segue) ed abbiano beneficiato della Garanzia (e/o della Garanzia Plafond Stabile, se del caso) rilasciata da ICCREA Banca S.p.A. a favore di CDP, la media del rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate, relativo alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo come determinato nell'ultimo bilancio approvato; ovvero

- (iii) con riferimento ai Contraenti il Finanziamento diversi da quelli di cui ai punti (i) e (ii) che precedono, il rapporto tra il patrimonio di base (Tier 1) e le attività di rischio ponderate su base individuale, ai sensi della normativa applicabile;

in tutti i casi come inizialmente determinato al 30 giugno 2010.

“Verifica Disponibilità Plafond Stabile”: ha il significato di cui all’Articolo 6.1 (d) della presente Convenzione.

1.2 Lista degli allegati (l’/gli **“Allegato/i”**) alla presente Convenzione:

Allegato 1, Parte I	Modello di Contratto di Finanziamento (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca diversa dalle Banche del Sistema del Credito Cooperativo
Allegato 1, Parte II	Modello di Contratto di Finanziamento (proposta) nel caso di Contraente il Finanziamento che sia una Banca del Sistema del Credito Cooperativo
Allegato 2, Parte I	Modello di Garanzia – capogruppo
Allegato 2, Parte II	Modello di Garanzia – ICCREA Banca S.p.A.
Allegato 2, Parte III	Modello di Garanzia Plafond Stabile – capogruppo
Allegato 2, Parte IV	Modello di Garanzia Plafond Stabile – ICCREA Banca S.p.A.
Allegato 3, Parte I	Modello di Richiesta di Finanziamento nel caso di Banche capogruppo o Banche del Gruppo
Allegato 3, Parte II	Modello di Richiesta di Finanziamento nel caso di Banche Singole appartenenti a gruppi bancari italiani
Allegato 3, Parte III	Modello di Richiesta di Finanziamento nel caso di Banche non appartenenti a gruppi bancari italiani
Allegato 3, Parte IV	Modello di Richiesta di Finanziamento nel caso di Banche del Sistema del Credito Cooperativo
Allegato 4	Criteri di determinazione della Quota di Mercato
Allegato 5	Modello di Lettera di Accettazione

Articolo 2

Scopo

- 2.1 Con la presente Convenzione si definiscono le linee guida e le regole applicative sulla base delle quali CDP procederà alla stipula dei Contratti di Finanziamento con ciascun Contraente il Finanziamento al fine di fornire a quest’ultimi la provvista per la concessione dei Finanziamenti PMI.
- 2.2 ABI, nella sua qualità di associazione di categoria, si impegna a rendere nota la Convezione alle Banche nonché a promuovere la sua implementazione.
- 2.3 CDP e ABI si impegnano a svolgere una campagna d’informazione sul progetto relativo alla concessione dei Finanziamenti PMI di cui alla presente Convenzione, ed in particolare ABI coinvolgerà le proprie rappresentanze territoriali per favorire una adeguata diffusione a livello locale.

Articolo 3

I Finanziamenti

- 3.1 Ciascun Contraente il Finanziamento potrà stipulare con CDP un contratto di finanziamento secondo i termini e le condizioni di cui all’Allegato (1) (il/i **“Contratto/i di Finanziamento”**). Nel caso in cui il Contraente il Finanziamento sia una Banca del Gruppo, la relativa capogruppo potrà, ai fini della

determinazione del Tier 1 Ratio (e, di conseguenza, del Margine applicabile), contestualmente alla stipula del Contratto di Finanziamento, rilasciare a favore di CDP una garanzia a prima domanda che garantisca tutte le obbligazioni derivanti da e/o connesse all'erogazione degli importi a valere sul Plafond 10 Anni secondo il testo di cui all'Allegato (2) (la "Garanzia"). Resta inteso che, anche in relazione a Contraenti il Finanziamento che siano Banche Singole o Banche del Sistema del Credito Cooperativo, la relativa capogruppo o ICCREA Banca S.p.A. (a seconda dei casi) potranno rilasciare la suddetta Garanzia ai fini della determinazione del Tier 1 Ratio (e, di conseguenza, del Margine applicabile).

3.2 Ciascun Contratto di Finanziamento prevedrà, tra l'altro, quanto segue:

- (i) senza pregiudizio per i casi di rimborso anticipato obbligatorio e/o volontario più oltre descritti, ciascun Finanziamento verrà rimborsato secondo un piano di ammortamento con quote in linea capitale costanti su base semestrale a ciascuna Data di Pagamento, a partire dalla Prima Data di Pagamento applicabile (inclusa) fino alla Data di Scadenza Finale applicabile (inclusa), data in cui il relativo Finanziamento dovrà essere interamente rimborsato;
- (ii) il tasso di interesse applicabile a ciascuna porzione del Finanziamento di volta in volta erogato sarà pari all'Euribor sei mesi (come pubblicato sul sito internet di CDP) aumentato del Margine applicabile alla relativa Data di Erogazione. Il Margine verrà comunicato da CDP mediante pubblicazione sul proprio sito internet entro e non oltre il decimo Giorno Lavorativo precedente ciascuna Data di Erogazione ed ABI pubblicherà a sua volta tale Margine determinato e comunicato da CDP sul proprio sito internet entro tale termine;
- (iii) gli interessi maturati sui Finanziamenti in relazione a ciascun Periodo di Interessi dovranno essere corrisposti a CDP alla relativa Data di Pagamento Interessi. Qualora il primo Periodo di Interessi non abbia durata semestrale, lo stesso sarà regolato dall'Euribor (interpolato) di pari durata (come pubblicato sul sito internet di CDP). A scopo di chiarezza, si precisa che gli interessi inizieranno a maturare dalla relativa Data di Erogazione (esclusa) e saranno corrisposti a CDP in regime di pre-ammortamento (*i.e.* senza rimborso in linea capitale e calcolati sul capitale di volta in volta erogato e non rimborsato anticipatamente) fino alla relativa Prima Data di Pagamento (esclusa);
- (iv) in caso di ritardato pagamento di qualunque importo dovuto ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento saranno dovuti gli interessi moratori ad un tasso pari al tasso di interesse di cui al paragrafo (ii) che precede (Euribor + Margine) sulla base di un periodo avente una durata pari a quello del periodo di interessi volta per volta applicabile per tutto il periodo del ritardo, maggiorato di ulteriori 100 *basis points* che sarà calcolato sulle somme dovute e non pagate dal giorno in cui il pagamento avrebbe dovuto essere eseguito (escluso) sino al giorno di effettivo pagamento (incluso);
- (v) a partire dal 31 dicembre 2011, qualora sulla base della rendicontazione su base semestrale oltre descritta, si rendesse evidente che l'ammontare del Finanziamento erogato e non rimborsato sia superiore all'ammontare aggregato dei Finanziamenti PMI erogati e non rimborsati concessi a fronte del Finanziamento per un importo complessivo superiore ad Euro 20.000,00 (ventimila,00), il Contraente il Finanziamento sarà obbligato a rimborsare anticipatamente alla CDP l'intero ammontare eccedente (*i.e.* un importo pari alla differenza tra: (a) l'ammontare del Finanziamento erogato e non rimborsato; e (b) l'ammontare aggregato dei Finanziamenti PMI erogati e non rimborsati concessi a fronte del Finanziamento) alla successiva Data di Pagamento (inclusi i relativi interessi), senza pagamento di alcuna penale e/o costo;
- (vi) i rimborsi anticipati volontari, parziali o totali, dei Finanziamenti potranno essere effettuati, soltanto a partire dalla relativa Data di Rimborso Anticipato ed in concomitanza con una Data di Pagamento Interessi, previo pagamento dei Costi di Rimborso e con un preavviso scritto di almeno 30 giorni di calendario, utilizzando un apposito modello predisposto da CDP ed allegato al Contratto di Finanziamento;
- (vii) con riferimento ad ogni Data di Rendicontazione a partire dal 30 giugno 2011, ciascun Contraente il Finanziamento fornirà a CDP tutte le informazioni richieste nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento, evidenziando, tra l'altro, gli elementi essenziali dei Finanziamenti PMI concessi sino a tale data. Tale comunicazione su base semestrale dovrà: (a) avvenire in via telematica sulla base del modello predisposto da CDP e reso disponibile sul proprio sito internet e secondo le modalità pubblicate da CDP sul proprio sito internet; (b)

pervenire a CDP entro 30 (trenta) giorni dalla relativa Data di Rendicontazione; e (c) comprendere le informazioni di dettaglio, anche economiche, relative a ciascun Finanziamento PMI;

- (viii) entro il 31 marzo ed il 30 settembre di ciascun anno, a partire dal 31 marzo 2011, ciascun Contraente il Finanziamento dovrà comunicare a CDP il valore del proprio Tier 1 Ratio aggiornato, rispettivamente, al 31 dicembre dell'anno precedente ed al 30 giugno precedente. Alla luce di tale valore del Tier 1 Ratio, CDP avrà il diritto di modificare, con riguardo ai Finanziamenti ancora da erogare, in aumento o in diminuzione, il valore del Margine applicabile, fermi restando in ogni caso i meccanismi di determinazione del Margine descritti nella presente Convenzione dipendenti dal rilascio o meno della Garanzia e/o della Garanzia Plafond Stabile. Resta inteso che in caso di mancata comunicazione del Tier 1 Ratio alle date sopra indicate, troverà applicazione il maggior valore del Margine applicabile ai Finanziamenti aventi analoghe caratteristiche come individuate ai sensi della definizione di "Margine" di cui alla presente Convenzione;
- (ix) al fine di garantire il pieno ed esatto adempimento delle obbligazioni assunte ai sensi dei Contratti di Finanziamento, i Contraenti il Finanziamento si obbligheranno a cedere in garanzia (e faranno sì che vengano ceduti in garanzia), su richiesta della CDP, i crediti derivanti dai Finanziamenti PMI unitamente alle relative garanzie (anche ai sensi dell'articolo 58 del D.Lgs 385/1993, ove applicabile) secondo termini e condizioni di gradimento di CDP ed a compiere tutte le formalità necessarie ed opportune a tale scopo. Resta inteso che laddove, in seguito alla richiesta da parte di CDP, il Contraente il Finanziamento non intenda dar corso agli obblighi di garanzia di cui al presente paragrafo (ix) (fornendo in tal caso a CDP formali evidenze dell'impossibilità di darvi corso, in ragione di precedenti vincoli contrattuali con terze parti, salvo ove ciò confligga con preesistenti vincoli contrattuali, nel qual caso tale circostanza dovrà essere formalmente dichiarata per iscritto a CDP da parte del relativo Contraente il Finanziamento) e non proponga la concessione di altri strumenti di garanzia che vengano espressamente accettati da CDP, il Contratto di Finanziamento prevedrà: (i) l'applicazione del Margine Aggiuntivo che andrà a sommarsi, con effetto retroattivo, al relativo Margine; e (ii) la facoltà di CDP di non procedere a ulteriori erogazioni a valere sui Finanziamenti secondo il suo ragionevole e motivato giudizio;
- (x) oltre ai casi previsti dalla legge e descritti nel Contratto di Finanziamento, resta inteso che l'inadempimento da parte dei Contraenti il Finanziamento alle obbligazioni previste dal Contratto di Finanziamento costituirà una causa di risoluzione espressa del relativo Contratto di Finanziamento ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile e, di conseguenza, a seguito di tale inadempimento, CDP potrà richiedere la risoluzione dello stesso ed il conseguente rimborso integrale del Finanziamento e dei relativi costi;
- (xi) tutti i calcoli e le determinazioni relativi ad importi, prezzi, corrispettivi e date ai sensi del Contratto di Finanziamento saranno effettuati da CDP che agirà in qualità di agente di calcolo in via esclusiva;
- (xii) tutti i pagamenti effettuati a CDP ai sensi dei Contratti di Finanziamento dovranno indicare nella relativa causale il Contratto di Finanziamento ed il Contraente il Finanziamento a cui si riferiscono;
- (xiii) tutte le erogazioni ed i pagamenti relativi ai Finanziamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario;
- (xiv) ferme restando le Date di Pagamento, le Date di Pagamento Interessi, gli obblighi di rimborso anticipato obbligatorio sopra descritti e tutte le altre previsioni di ciascun Contratto di Finanziamento e della presente Convenzione, a solo scopo di chiarezza, si precisa che i Contraenti il Finanziamento potranno reimpiegare, al fine di concedere nuovi Finanziamenti PMI, ogni somma di volta in volta rimborsata a valere sui Finanziamenti PMI precedentemente erogati;
- (xv) al solo scopo di chiarezza, si precisa che, fatti comunque salvi gli obblighi di rimborso anticipato sopra previsti, in caso di mancato utilizzo da parte del relativo Contraente il Finanziamento di ogni somma indicata in una Richiesta di Utilizzo e/o Richiesta di Utilizzo Plafond Stabile, il relativo Contraente il Finanziamento non incorrerà in alcuna penale e/o obbligo di indennizzo.

3.3 I Contratti di Finanziamento verranno sottoscritti per scambio di corrispondenza mediante plico raccomandato trasmesso a CDP (e anticipato a quest'ultima e all'ABI via telefax limitatamente alla Richiesta di Finanziamento) in un Giorno Lavorativo compreso nel Periodo di Stipula, contenente, tra l'altro, la proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento sottoscritta in unico originale secondo il testo di cui all'Allegato (1) completo in tutte le sue parti.

La verifica delle condizioni alla stipula dei Contratti di Finanziamento e all'erogazione dei relativi Finanziamenti verrà effettuata a distanza mediante corrispondenza.

L'originale della proposta di Contratto di Finanziamento e della Garanzia (se del caso) debitamente sottoscritti dovranno essere inviati a CDP unitamente alla documentazione di seguito elencata, necessaria per il compimento dell'istruttoria da parte di CDP:

- (i) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente relativo al Contraente il Finanziamento la cui conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante del Contraente il Finanziamento;
- (ii) documentazione attestante i poteri e la capacità di stipulare il Contratto di Finanziamento del relativo Contraente il Finanziamento (ivi incluse eventuali delibere e/o procure, e, se del caso, il mandato con rappresentanza rilasciato dalla relativa Banca del Sistema del Credito Cooperativo ad ICCREA ai fini dell'articolo 3.6 che segue) la cui vigenza e conformità all'originale sia certificata dal legale rappresentante;
- (iii) certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relative al Contraente il Finanziamento aggiornato a non oltre 4 mesi antecedenti la data prevista per la sottoscrizione del Contratto di Finanziamento;
- (iv) documentazione attestante i poteri e la capacità di sottoscrivere la Garanzia ed il certificato camerale con dicitura di vigenza attestante l'assenza di procedure concorsuali relativi a ciascun eventuale garante del relativo Contraente il Finanziamento;
- (v) dichiarazione del Contraente il Finanziamento che indichi i soggetti sottoscrittori del Contratto di Finanziamento e autorizzati a richiedere le erogazioni del Finanziamento con allegata copia dei relativi documenti di identità in corso di validità e del codice fiscale;
- (vi) la Richiesta di Finanziamento debitamente compilata e sottoscritta dal relativo Contraente il Finanziamento; e
- (vii) l'eventuale ulteriore documentazione ragionevolmente richiesta da CDP.

Resta inteso che qualora la suddetta documentazione (o parte di essa) sia già stata precedentemente consegnata a CDP (ai sensi di un precedente contratto di finanziamento stipulato dal medesimo Contraente il Finanziamento in relazione alla Prima Convenzione e/o alla Seconda Convenzione), tale documentazione (o la relativa porzione di essa già consegnata) potrà essere sostituita da una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del relativo Contraente il Finanziamento che attesti che i documenti già consegnati sono vigenti e non hanno subito modificazioni alla data in cui viene inviata la relativa proposta di Contratto di Finanziamento.

3.4 Salvo quanto di seguito diversamente previsto, l'ABI si impegna ad effettuare le necessarie verifiche concernenti la correttezza della Quota di Mercato (e la determinazione del relativo Plafond Individuale) sulla base dei documenti consegnati ai sensi del precedente articolo 3.3. Dell'esito delle verifiche ABI darà comunicazione a CDP a mezzo telefax o e-mail entro 5 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione del suddetto fax della Richiesta di Finanziamento. Resta inteso che tali obblighi di ABI di verifica e comunicazione non sussisteranno nel caso in cui i relativi Contraenti il Finanziamento abbiano già stipulato un contratto di finanziamento in relazione alla Seconda Convenzione, nel qual caso la Quota di Mercato del relativo Contraente il Finanziamento sarà quella già determinata e comunicata a CDP in sede di stipula del contratto di finanziamento relativo alla Seconda Convenzione.

3.5 Una volta ricevuta: (i) la conferma dell'ABI di cui all'articolo 3.4 che precede, se prevista; ovvero, in caso contrario (ii) la proposta di Contratto di Finanziamento di cui all'articolo 3.1 e la documentazione di cui all'articolo 3.3 (o la relativa dichiarazione sostitutiva), CDP potrà procedere alla sottoscrizione della Lettera di Accettazione del relativo Contratto di Finanziamento che verrà anticipata a mezzo telefax ed inviata in originale da CDP al relativo Contraente il Finanziamento presso l'indirizzo di quest'ultimo indicato nel Contratto di Finanziamento stesso. Il relativo Contratto di Finanziamento si

intenderà perfezionato tra le parti a partire dalla data in cui la suddetta Lettera di Accettazione sia stata ricevuta da parte del Contraente il Finanziamento che abbia inviato conferma scritta di tale ricezione a CDP a mezzo telefax.

3.6 Anche in deroga a quanto previsto nella presente Convenzione, resta in ogni caso inteso che, con riferimento alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo, ciascuna di esse dovrà stipulare il Contratto di Finanziamento a mezzo di ICCREA che agirà in loro nome e per loro conto e svolgerà la funzione di banca agente (*i.e.* mandatario con rappresentanza) ai sensi dei relativi Contratti di Finanziamento e di banca depositaria dei relativi conti correnti, fermo restando che CDP rimarrà del tutto estranea ai rapporti interni tra ICCREA e le relative Banche del Sistema del Credito Cooperativo che verranno da questi ultimi gestiti in via autonoma.

In particolare, affinché ICCREA possa svolgere la funzione di banca agente ai sensi dei Contratti di Finanziamento e di banca depositaria come previsto nel presente articolo 3.6, dovranno essere rispettate le seguenti condizioni:

- (i) ICCREA sottoscriverà la proposta irrevocabile del Contratto di Finanziamento di cui all'articolo 3.3 che precede in nome e per conto delle relative Banche del Sistema del Credito Cooperativo;
- (ii) ICCREA dovrà fornire a CDP i documenti di cui all'articolo 3.3 che precede in relazione a ciascuna banca di credito cooperativo che sia il Contraente il Finanziamento (fermo restando che anche nel caso in cui il relativo Contraente il Finanziamento sia una Banca del Sistema del Credito Cooperativo troverà applicazione quanto previsto all'ultimo paragrafo dell'articolo 3.3. della presente Convenzione);
- (iii) le Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento dovranno indicare un conto corrente bancario aperto presso ICCREA che sia funzionale all'operatività di ciascun relativo Finanziamento. Al riguardo, ICCREA, unitamente alla proposta irrevocabile di Contratto di Finanziamento, dovrà fornire a CDP (a) un file elettronico in formato excel contenente le informazioni circa i dati principali relativi al Finanziamento (*i.e.* importo massimo da finanziare e relativo Tier 1 Ratio) e (b) un file elettronico in formato excel contenente i dati necessari per censire i Contraenti il Finanziamento con l'indicazione dei relativi conti correnti aperti presso ICCREA (incluso il relativo codice IBAN) secondo quanto indicato da CDP;
- (iv) le erogazioni dei Finanziamenti (o porzioni di essi) alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento verranno effettuate mediante bonifico bancario sui suddetti conti correnti aperti presso ICCREA ed i pagamenti dovuti ai sensi dei Contratti di Finanziamento verranno effettuati da ICCREA nei termini stabiliti con bonifico bancario, mediante addebito delle relative somme sui suddetti conti correnti;
- (v) le richieste di erogazione verranno inviate via telefax a CDP dalle relative Banche del Sistema del Credito Cooperativo;
- (vi) CDP, in prossimità di ciascuna Data di Pagamento Interessi e di ciascuna data di rimborso del capitale, invierà ad ICCREA un file elettronico in formato excel che indicherà gli importi dovuti per capitale ed interessi relativi a ciascuna Banca del Sistema del Credito Cooperativo che sia un Contraente il Finanziamento;
- (vii) ICCREA, nella sua qualità di mandatario con rappresentanza delle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento, provvederà a trasferire a CDP quanto necessario ad adempiere a tutti gli obblighi informativi previsti nella presente Convenzione e nel Contratto di Finanziamento ivi incluso l'obbligo di informativa su base semestrale da adempiersi ad ogni Data di Rendicontazione;
- (viii) fermo restando quanto previsto nel presente articolo 3.6, ICCREA, nella sua qualità di mandatario con rappresentanza delle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento, sarà l'unico ed esclusivo interlocutore di CDP in relazione ai relativi Finanziamenti;
- (ix) ICCREA manterrà una gestione unitaria di tutti i Finanziamenti relativi alle Banche del Sistema del Credito Cooperativo che siano Contraenti il Finanziamento con riferimento sia ai flussi finanziari che ai flussi informativi.

- 3.7 In parziale deroga a quanto previsto agli articoli 3.4 e 3.5 che precedono, con riferimento ai Contraenti il Finanziamento che siano Banche del Sistema del Credito Cooperativo, ICCREA procederà alle verifiche concernenti la completezza dei documenti consegnati ai sensi dei precedenti articoli 3.3 e 3.6 e la completezza e correttezza dei dati forniti nella relativa Richiesta di Finanziamento. Dell'esito delle relative verifiche ICCREA ne darà comunicazione a CDP a mezzo telefax o e-mail entro 5 Giorni Lavorativi dalla data di ricezione della suddetta documentazione. Di conseguenza, CDP potrà procedere alla sottoscrizione della relativa Lettera di Accettazione.

Articolo 4

Erogazioni a valere sul Plafond 10 Anni

- 4.1 Subordinatamente alla verifica delle condizioni oltre previste, ciascun importo a valere sul Plafond 10 Anni potrà essere erogato da CDP in più soluzioni (*tranches*) a ciascuna Data di Erogazione, a favore del relativo Contraente il Finanziamento, nei limiti dell'ammontare aggregato massimo pari al relativo Plafond Individuale (o al minor ammontare massimo indicato nel Contratto di Finanziamento), al netto degli ammontari oggetto di eventuali precedenti erogazioni, fermo restando che nel caso in cui gli utilizzi a valere sul Plafond Prima Convenzione, sul Plafond Seconda Convenzione, sul Plafond a Sportello, sul Plafond 10 Anni e sul Plafond Stabile, al netto degli ammontari in linea capitale a qualsiasi titolo già rimborsati a CDP, rappresentino in aggregato una porzione superiore al 25% della somma del Plafond Complessivo e del Plafond Aggiuntivo (ove esistente), CDP potrà a sua discrezione decidere di non procedere all'erogazione degli importi che eccedano il suddetto limite (*i.e.* il 25% della somma del Plafond Complessivo e del Plafond Aggiuntivo (ove esistente)).
- 4.2 L'erogazione di ciascun importo a valere sul Plafond 10 Anni sarà condizionata al verificarsi, tra le altre, delle seguenti condizioni:
- (a) la ricezione da parte di CDP di una richiesta di utilizzo scritta (la "**Richiesta di Utilizzo**") da parte del relativo Contraente il Finanziamento con un preavviso di 6 Giorni Lavorativi rispetto alla Data di Erogazione, che dovrà contenere, tra l'altro: (i) l'indicazione dell'ammontare da erogare che non potrà essere superiore all'importo del relativo Plafond Individuale (o al minor importo massimo indicato nel Contratto di Finanziamento), al netto di eventuali erogazioni già effettuate ai sensi del relativo Contratto di Finanziamento, fermo restando che, nel caso in cui gli utilizzi a valere sul Plafond Prima Convenzione, sul Plafond Seconda Convenzione, sul Plafond a Sportello, sul Plafond 10 Anni e sul Plafond Stabile, al netto degli ammontari in linea capitale a qualsiasi titolo già rimborsati a CDP, rappresentino in aggregato una porzione superiore al 25% della somma del Plafond Complessivo e del Plafond Aggiuntivo (ove esistente), CDP potrà a sua discrezione decidere di non procedere all'erogazione degli importi che eccedano il suddetto limite (*i.e.* il 25% della somma del Plafond Complessivo e del Plafond Aggiuntivo (ove esistente)); (ii) la Data di Erogazione, che dovrà essere quella immediatamente successiva alla data della relativa Richiesta di Utilizzo; (iii) la Prima Data di Pagamento, da indicarsi a scelta del relativo Contraente il Finanziamento nella Richiesta di Utilizzo; e (iv) l'indicazione dell'ammontare totale dei Finanziamenti PMI erogati e non rimborsati e/o degli importi che si prevede di erogare precedentemente e/o contestualmente a tale Data di Erogazione;
- (b) l'assenza di inadempimenti dei Contraenti il Finanziamento alle obbligazioni dagli stessi assunte ai sensi dei rispettivi Contratti di Finanziamento.

Articolo 5

Determinazione del Plafond Individuale

- 5.1 Le Parti prendono atto che ciascun Plafond Individuale verrà determinato da CDP in conformità al meccanismo di calcolo descritto nella Richiesta di Finanziamento sulla base della relativa Quota di Mercato che dovrà essere positivamente e preventivamente riscontrata da ABI in conformità a quanto previsto all'articolo 3 che precede (senza pregiudizio per quanto diversamente previsto all'articolo 3.4).
- 5.2 In deroga all'articolo 5.1 che precede, resta inteso che, indipendentemente dai suddetti meccanismi di calcolo e dalla relativa Quota di Mercato, ciascuna Banca diversa dalle Banche del Sistema del Credito Cooperativo potrà stipulare con CDP un Contratto di Finanziamento per un Plafond Individuale massimo non superiore ad Euro 750.000,00, qualora il relativo Plafond Individuale, così come determinato ai sensi dell'Articolo 5.1 che precede, risulti inferiore a tale importo minimo.

- 5.3 Nell'assegnazione del Plafond 10 Anni si terrà conto di uno specifico criterio di attribuzione per le Banche del Sistema del Credito Cooperativo. Tale criterio prevedrà che alle predette Banche del Sistema del Credito Cooperativo venga riservata una quota in aggregato pari al 15% del Plafond 10 Anni.

Articolo 6

Plafond Stabile

- 6.1 L'utilizzo e la ripartizione del Plafond Stabile nei relativi plafond individuali saranno effettuati sulla base dei seguenti elementi e principi:
- (a) ciascun Contratto di Finanziamento prevedrà la facoltà del relativo Contraente il Finanziamento di richiedere gli importi a valere sul Plafond Stabile durante il Periodo di Disponibilità applicabile, secondo quanto previsto nel presente articolo 6. Al solo fine di chiarezza, si precisa che ciascun Contraente il Finanziamento stipulerà un solo Contratto di Finanziamento in relazione al Plafond 10 Anni e al Plafond Stabile, secondo quanto previsto nella presente Convenzione;
 - (b) l'utilizzo del Plafond Stabile sarà riservato a quei Contraenti il Finanziamento che: (i) abbiano stipulato il Contratto di Finanziamento; e (ii) abbiano utilizzato, anche una sola volta parzialmente, finanziamenti erogati da CDP a valere sul Plafond Prima Convenzione, sul Plafond Seconda Convenzione, sul Plafond a Sportello ovvero sul Plafond 10 Anni (il **"Contraente Plafond Stabile"**);
 - (c) subordinatamente alla verifica delle condizioni oltre previste, ciascun importo a valere sul Plafond Stabile potrà essere erogato da CDP in più soluzioni (*tranches*) a ciascuna Data di Erogazione compresa nel Periodo di Disponibilità applicabile, a favore del relativo Contraente Plafond Stabile, fermo restando che: (i) nel caso in cui gli utilizzi a valere sul Plafond Prima Convenzione, sul Plafond Seconda Convenzione, sul Plafond a Sportello, sul Plafond 10 Anni e sul Plafond Stabile, al netto degli ammontari in linea capitale a qualsiasi titolo già rimborsati a CDP, rappresentino una porzione superiore al 25% della somma del Plafond Complessivo e del Plafond Aggiuntivo (ove esistente), CDP potrà a sua discrezione decidere di non procedere all'erogazione degli importi che eccedano il suddetto limite (*i.e.* il 25% della somma del Plafond Complessivo e del Plafond Aggiuntivo (ove esistente)); e (ii) il rapporto tra l'indebitamento complessivo verso CDP e il patrimonio di vigilanza in relazione al relativo Contraente Plafond Stabile non potrà essere complessivamente superiore al 30%. In aggiunta a quanto precede, in relazione all'erogazione di Finanziamenti a valere sul Plafond Stabile, CDP avrà la facoltà di modificare, per la generalità dei Contraenti Plafond Stabile ed al fine di contenere il rischio di concentrazione e mantenere l'impostazione di un'esposizione equilibrata del prodotto al rischio sistemico bancario italiano, i suddetti limiti ovvero di introdurne di ulteriori, dandone comunicazione, almeno con 30 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla data di efficacia delle predette modifiche, attraverso apposita pubblicazione sui siti internet di CDP e di ABI;
 - (d) al fine di poter preventivamente verificare la disponibilità della provvista a valere sul Plafond Stabile, ciascun Contraente Plafond Stabile invierà a CDP, almeno 30 Giorni Lavorativi prima della Data di Erogazione, una richiesta, nella forma allegata al Contratto di Finanziamento, (la **"Verifica Disponibilità Plafond Stabile"**) recante: (i) l'importo della relativa porzione del Plafond Stabile di cui intenda chiedere l'erogazione; (ii) gli importi delle Richieste di Utilizzo precedenti a valere sul Plafond Prima Convenzione, sul Plafond Seconda Convenzione, sul Plafond a Sportello, sul Plafond 10 Anni e sul Plafond Stabile; (iii) un'attestazione da cui risulti che il rapporto tra l'indebitamento complessivo verso CDP (ivi compreso l'importo dell'erogazione che si intende richiedere) e il patrimonio di vigilanza in relazione al relativo Contraente Plafond Stabile sia non superiore al 30%; e (iv) il valore del Tier 1 Ratio aggiornato, come definito nella definizione di Tier 1 Ratio di cui all'articolo 1 della presente Convenzione, tenendo conto del caso in cui il Contraente Plafond Stabile, ai fini dell'applicazione del conseguente Margine, intenda (o meno) produrre, unitamente alla connessa Richiesta di Utilizzo Plafond Stabile, la Garanzia Plafond Stabile rilasciata dalla capogruppo o da ICCREA Banca S.p.A. (a seconda dei casi). Resta inteso che tale richiesta non sarà vincolante per il relativo Contraente Plafond Stabile e che la medesima dovrà essere riferita alla prima Data di Erogazione utile nel rispetto del predetto termine di 30 Giorni Lavorativi;
 - (e) decorso il termine di 10 Giorni Lavorativi dal ricevimento da parte di CDP della comunicazione di cui al precedente paragrafo (d), entro il quale CDP potrà opporre al relativo Contraente Plafond

Stabile l'indisponibilità, totale o parziale, delle somme richieste a valere sul Plafond Stabile ovvero la mancanza dei presupposti e/o dei requisiti per potervi accedere, gli importi richiesti si intenderanno automaticamente disponibili ed esistenti e CDP avrà l'obbligo di mantenerli a disposizione, e di riservarli a favore del relativo Contraente Plafond Stabile fino alla relativa Data di Erogazione. Resta inteso che in caso di mancato utilizzo degli importi richiesti a tale Data di Erogazione, a decorrere dal giorno immediatamente successivo, gli importi richiesti si intenderanno automaticamente svincolati e nuovamente disponibili per tutti i Contraenti Plafond Stabile;

- (f) l'erogazione di ciascun importo a valere sul Plafond Stabile sarà condizionata al verificarsi, tra le altre, delle seguenti condizioni:
- (i) la ricezione da parte di CDP di una richiesta di utilizzo scritta (la "**Richiesta di Utilizzo Plafond Stabile**") da parte del relativo Contraente Plafond Stabile con un preavviso di 6 Giorni Lavorativi rispetto alla relativa Data di Erogazione, che dovrà contenere, tra l'altro: (i) l'indicazione dell'ammontare da erogare, fermo restando che, nel caso in cui gli utilizzi a valere sul Plafond Prima Convenzione, sul Plafond Seconda Convenzione, sul Plafond a Sportello, sul Plafond 10 Anni e sul Plafond Stabile, al netto degli ammontari in linea capitale a qualsiasi titolo già rimborsati a CDP, rappresentino una porzione superiore al 25% della somma del Plafond Complessivo e del Plafond Aggiuntivo (ove esistente), CDP potrà a sua discrezione decidere di non procedere all'erogazione degli importi che eccedano il suddetto limite (*i.e.* 25% della somma del Plafond Complessivo e del Plafond Aggiuntivo (ove esistente)); (ii) la Data di Erogazione, che dovrà essere quella immediatamente successiva alla data della relativa Richiesta di Utilizzo Plafond Stabile; (iii) la/le Data/e di Scadenza Finale relativa/e a ciascuna porzione di Finanziamento richiesta nella Richiesta di Utilizzo Plafond Stabile, da indicarsi a scelta del relativo Contraente Plafond Stabile; (iv) la Prima Data di Pagamento, da indicarsi a scelta del relativo Contraente Plafond Stabile nella Richiesta di Utilizzo Plafond Stabile e che dovrà essere unica per ciascuna porzione di Finanziamento avente la medesima Data di Scadenza Finale; e (v) l'indicazione dell'ammontare totale dei Finanziamenti PMI erogati e non rimborsati e/o degli importi che si prevede di erogare precedentemente e/o contestualmente a tale Data di Erogazione.

Nel caso in cui il Contraente Plafond Stabile sia una Banca del Gruppo, la relativa capogruppo potrà (ai fini della determinazione del Tier 1 Ratio e del conseguente Margine applicabile), in aggiunta alla Garanzia, contestualmente all'invio di ciascuna Richiesta di Utilizzo Plafond Stabile, rilasciare a favore di CDP una garanzia a prima domanda che garantisca tutte le obbligazioni derivanti da e/o connesse all'erogazione del singolo importo richiesto a valere sul Plafond Stabile secondo il testo allegato alla presente Convenzione quale Allegato (2), Parte III (la "**Garanzia Plafond Stabile**"). Resta inteso che, anche in relazione a Contraenti Plafond Stabile che siano Banche Singole o Banche del Sistema del Credito Cooperativo, la relativa capogruppo o ICCREA Banca S.p.A. (a seconda dei casi) potranno rilasciare la suddetta Garanzia Plafond Stabile ai fini della determinazione del Tier 1 Ratio e del conseguente Margine applicabile;

- (ii) l'assenza di inadempimenti dei Contraenti il Finanziamento alle obbligazioni dagli stessi assunte ai sensi dei rispettivi Contratti di Finanziamento;
- (g) ferma restando la facoltà di CDP di cui al successivo paragrafo (j), l'utilizzo del Plafond Stabile avverrà fino ad esaurimento dello stesso sulla base delle Richieste di Utilizzo Plafond Stabile pervenute a CDP in ordine cronologico. CDP renderà pubblica sul proprio sito internet, con aggiornamenti periodici, la disponibilità residua del Plafond Stabile;
- (h) in relazione al Margine applicabile ai Finanziamenti erogati a valere sul Plafond Stabile, resta inteso che CDP, previa consultazione con ABI, potrà variare o diversamente articolare i parametri di natura patrimoniale per la determinazione del Margine ai sensi della definizione di "Margine", dandone comunicazione sul proprio sito internet con almeno 30 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione prescelta per l'efficacia di tale variazione. Il Margine così diversamente calcolato si applicherà soltanto ai Finanziamenti (o porzioni di essi) erogati successivamente a tale variazione;
- (i) in relazione alla Data di Scadenza Finale di ciascun Finanziamento (o porzione di esso) erogato a valere sul Plafond Stabile, CDP avrà la facoltà di introdurre date di scadenza finali ulteriori

rispetto a quelle previste al paragrafo (ii) della definizione di "Data di Scadenza Finale". La previsione di tali nuove Date di Scadenza Finali sarà comunicata da CDP mediante pubblicazione sui siti internet di CDP e di ABI, con almeno 30 Giorni Lavorativi di anticipo rispetto alla Data di Erogazione prescelta per l'efficacia di tale introduzione;

- (j) CDP si riserva la facoltà di trasformare il Plafond Stabile in uno strumento il cui utilizzo avvenga su base rotativa. In tal caso, a far data dalla relativa comunicazione da parte di CDP sul proprio sito internet, gli importi dei Finanziamenti di volta in volta rimborsati, anche anticipatamente, dai Contraenti Plafond Stabile saranno nuovamente ed automaticamente messi a disposizione di tutti Contraenti Plafond Stabile che li potranno utilizzare secondo le modalità, i termini e le condizioni di cui alla presente Convenzione ed ai relativi Contratti di Finanziamento;
- (k) CDP si riserva la facoltà di destinare nuove risorse, aggiuntive rispetto al Plafond Complessivo, al finanziamento delle PMI (il "**Plafond Aggiuntivo**") dandone comunicazione mediante pubblicazione sui siti internet di CDP e di ABI. Tale Plafond Aggiuntivo sarà messo a disposizione dei Contraenti il Finanziamento, al fine dell'erogazione dei Finanziamenti PMI, mediante aumento dell'importo complessivo del Plafond Stabile e potrà essere utilizzato dai relativi Contraenti il Finanziamento secondo i termini e condizioni di cui alla presente Convenzione ed ai relativi Contratti di Finanziamento che disciplinano il Plafond Stabile;
- (l) resta inteso che in caso di esercizio delle facoltà di cui ai paragrafi (j) e (k) che precedono resteranno applicabili le modalità, i termini e le condizioni di cui alla presente Convenzione ed ai relativi Contratti di Finanziamento, come eventualmente modificati e/o integrati da parte di CDP in accordo con ABI, mediante comunicazione a ciascun Contraente il Finanziamento. I nuovi termini e condizioni introdotti da CDP e comunicati a ciascun Contraente il Finanziamento si applicheranno soltanto alle porzioni di Plafond Stabile erogati successivamente alle suddette comunicazioni e si intenderanno espressamente accettate da ciascun Contraente il Finanziamento che, successivamente al ricevimento della predetta comunicazione, presenti una Richiesta di Utilizzo a valere sul Plafond Stabile.

Articolo 7

I Finanziamenti PMI

- 7.1 Fatto salvo quanto segue, i termini e le condizioni dei Finanziamenti PMI verranno negoziati e **determinati dai** relativi finanziatori nella loro assoluta autonomia. I procedimenti istruttori e di delibera interni non verranno in alcun modo influenzati o monitorati da CDP che lascia tali processi alla esclusiva competenza e responsabilità dei relativi finanziatori, i quali autonomamente esamineranno le richieste e decideranno l'eventuale concessione del credito assumendosene il relativo rischio.
- 7.2 Alla luce di quanto sopra, e solo ai fini di maggior chiarezza, gravano altresì esclusivamente sui **finanziatori, con** esclusione di qualsiasi obbligo e responsabilità di CDP, tutti gli adempimenti di natura regolamentare derivanti o connessi alla concessione dei Finanziamenti PMI, ivi inclusi – a titolo esemplificativo e non esaustivo – gli obblighi in materia antiriciclaggio e di identificazione della clientela, gli obblighi di trasparenza, gli obblighi in materia di legge sull'usura e più in generale tutti gli obblighi derivanti in capo al finanziatore dalla stipula dei Finanziamenti PMI nonché tutti gli ulteriori eventuali obblighi derivanti dalla peculiare natura della provvista utilizzata.
- 7.3 Ciascuna Banca dovrà dare adeguata e diffusa pubblicità all'iniziativa di cui alla presente Convenzione nelle proprie filiali e garantire peraltro l'accesso ai propri processi di istruttoria a tutte le PMI su tutto il territorio nazionale senza alcuna discriminazione. L'eventuale diniego di concessione del credito ad una PMI dovrà essere comunicato per iscritto alle relative PMI. I Contraenti il Finanziamento terranno a disposizione di CDP (che potrà richiederne la visione e/o la copia in qualsiasi momento) la "richiesta di Finanziamento PMI", il cui modello sarà concordato tra le Parti con indicazione del relativo esito d'istruttoria.
- 7.4 In ciascun contratto relativo ai Finanziamenti PMI verrà specificato che l'operazione è stata realizzata utilizzando la provvista messa a disposizione dalla CDP ed indicandone il relativo costo e la relativa durata. Tale informazione circa la provenienza della provvista verrà ripetuta, finché sussiste, in tutte le comunicazioni periodiche alle PMI concernenti i Finanziamenti PMI in essere. In linea di principio, le condizioni finali applicate alle PMI dovranno tenere conto del costo della provvista resa disponibile da CDP senza con ciò pregiudicare la valutazione delle condizioni relative ai Finanziamenti PMI.

7.5 I Finanziamenti PMI saranno concessi (anche nella forma di leasing finanziari) esclusivamente al fine di:

- (i) finanziare iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa PMI ovvero esigenze di capitale circolante della stessa, per i Finanziamenti PMI erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 3 (tre) anni ovvero 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione; ovvero
- (ii) finanziare iniziative relative a investimenti da realizzare e/o in corso di realizzazione da parte della relativa PMI, per i Finanziamenti PMI erogati mediante la provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale coincida con la Data di Pagamento che cade 7 (sette) anni ovvero 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione.

7.6 Resta inteso che i Finanziamenti PMI dovranno avere una durata non inferiore a:

- (i) 1 anno, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 3 (tre) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
- (ii) 2 anni, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI erogati mediante utilizzo della provvista derivante da ai Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 5 (cinque) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
- (iii) 3 anni, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 7 (sette) anni dopo la relativa Data di Erogazione;
- (iv) 5 anni, per quanto riguarda i Finanziamenti PMI erogati mediante utilizzo della provvista derivante da Finanziamenti la cui Data di Scadenza Finale cada alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla data che cade 10 (dieci) anni dopo la relativa Data di Erogazione (ivi inclusi i Finanziamenti erogati a valere sul Plafond 10 Anni). Inoltre, tali Finanziamenti PMI dovranno avere, al momento dell'erogazione, vita media (calcolata sommando per ogni data di rimborso del capitale oggetto della singola tranche di erogazione alla PMI, il prodotto tra: i) il tempo intercorrente tra la relativa data di rimborso e la data di erogazione della singola tranche e ii) il rapporto tra la relativa quota di capitale rimborsata e l'ammontare dell'erogazione della singola tranche) superiore a 3 anni, in caso di utilizzo di provvista derivante da Finanziamenti con Pre-ammortamento Breve, e di 4 anni, in caso di utilizzo di provvista derivante da Finanziamenti con Pre-ammortamento Lungo.

7.7 Con riferimento ai Finanziamenti PMI, è fatta salva la possibilità che il relativo Finanziamento PMI benefici di tutti gli interventi di garanzia, pubblici e privati, eventualmente disponibili che siano compatibili con le disposizioni del relativo contratto di Finanziamento PMI (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le garanzie rilasciate da parte di Sace, Fondo Centrale di Garanzia, Fondi regionali di garanzia, Confidi, etc.).

7.8 I contratti relativi ai Finanziamenti PMI dovranno prevedere espressamente il divieto di cedere in qualsiasi forma, totalmente o parzialmente, i diritti e/o gli obblighi derivanti da e/o connessi al relativo Finanziamento PMI, ad eccezione dell'eventuale cessione in garanzia dei crediti in favore di CDP.

Articolo 8

Miscellanea

8.1 La presente Convenzione costituisce la trasposizione integrale di tutte le intese intervenute tra ABI e CDP in merito al suo oggetto e supera ed annulla ogni altro eventuale precedente accordo, fermo restando, a scopo di chiarezza, che, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8.2 che segue, la Prima Convenzione, la Seconda Convenzione e i contratti di finanziamento stipulati nell'ambito delle stesse in relazione al Plafond Prima Convenzione, al Plafond Seconda Convenzione e al Plafond a Sportello, continueranno ad essere validi ed efficaci secondo quanto ivi previsto. Le Parti dichiarano che la presente Convenzione è stata oggetto di specifica negoziazione in ogni sua clausola.

- 8.2 A parziale deroga di quanto previsto all'articolo 8.1 che precede:
- (i) con la presente Convenzione, CDP ed ABI intendono modificare la definizione di "Data di Erogazione" di cui alla Seconda Convenzione al fine di prevedere che, per le erogazioni a valere sul Plafond a Sportello da effettuarsi a partire dal mese di Marzo 2011 (incluso) fino al termine del relativo periodo di disponibilità, così come previsto nella Seconda Convenzione (*i.e.* il 28 febbraio 2012), le relative date di erogazione potranno essere il 5 e il 20 di ciascun mese solare; e
 - (ii) la previsione di cui alla Seconda Convenzione per la quale il Plafond a Sportello possa comprendere ogni importo del Plafond Seconda Convenzione rimasto inutilizzato, deve intendersi definitivamente eliminata e superata ai sensi di quanto previsto nella presente Convenzione.
- 8.3 Le Parti si impegnano ad adempiere alle obbligazioni di cui alla presente Convenzione nel rispetto delle disposizioni del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni ed integrazioni, laddove applicabili.
- 8.4 Tutti i costi (ivi inclusi quelli sostenuti da ciascuna Parte in relazione alla nomina dei propri consulenti per la sottoscrizione ed esecuzione della presente Convenzione e dei Contratti di Finanziamento e per l'implementazione dei processi informativi richiesti dalla presente Convenzione e dal Contratto di Finanziamento) resteranno a carico della parte che li ha sostenuti.
- 8.5 A pena di inefficacia, e salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione, tutte le comunicazioni relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate, anche a mezzo telefax, ai seguenti indirizzi e numeri:
- (i) se ad ABI:
Associazione Bancaria Italiana
Piazza del Gesù n. 49
00186 – Roma
Telefax: 06/6767457
Alla cortese attenzione di: Settore Crediti Corporate
 - (ii) se a CDP:
Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
Via Goito n. 4
00185 – Roma
Telefax: 06/42214634 – 06/42214943
Alla cortese attenzione di "Progetti Speciali"

ovvero presso il diverso indirizzo o numero di telefax, compresi nel territorio italiano, che ciascuna delle Parti potrà comunicare all'altra successivamente alla data della presente Convenzione in conformità alle precedenti disposizioni, restando inteso che presso gli indirizzi suindicati, ovvero presso i diversi indirizzi che potranno essere comunicati in futuro, le Parti eleggono altresì il proprio domicilio ad ogni fine relativo alla presente Convenzione, ivi compreso quello di eventuali notificazioni da effettuarsi nel corso ovvero comunque in relazione a procedimenti contenziosi.

- 8.6 Fermo restando quanto previsto dall'Articolo 1419 del codice civile, nel caso in cui una o più delle pattuizioni contenute nella presente Convenzione risultino invalide, le Parti negozieranno in buona

fede e si adopereranno per sostituire le pattuizioni invalide in modo tale da mantenere il più possibile inalterato il rapporto sinallagmatico ed il contenuto economico della presente Convenzione e da pervenire nella misura massima possibile alla realizzazione delle originarie volontà negoziali delle Parti.

- 8.7 Le Parti riconoscono e prendono atto che i Finanziamenti godranno delle esenzioni dalle imposte indirette di cui all'articolo 5, comma 24, del Decreto Legge n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003.

Articolo 9

(Legge regolatrice – Foro competente)

- 9.1 La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana.
- 9.2 La soluzione di ogni controversia inerente la presente Convenzione, la sua validità, efficacia ed adempimento sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Roma, 17 dicembre 2010